

Proposta di legge recante:

“Istituzione e disciplina del Reddito energetico regionale”

di iniziativa del consigliere

 **Davide Tavernise**

RELAZIONE DESCRITTIVA

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza del ruolo strategico dello sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia, per le importanti ricadute che esso comporta in termini di rispetto dell'ambiente e risparmio economico per gli utenti.

Il quadro normativo di riferimento è in costante evoluzione, ma segue comunque una direttiva comune che porta verso il potenziamento degli strumenti che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'urgenza di investire in tale settore è diventata pressante negli ultimi tempi, anche a causa delle vicende nazionali e internazionali che hanno messo in evidenza la fragilità, sia sotto il profilo delle sostenibilità ambientale, sia sotto il profilo squisitamente economico, di un sistema energetico basato sulle fonti "tradizionali".

La transizione energetica rappresenta quindi una risposta sia alle criticità emerse dalla situazione geopolitica attuale e alle problematiche legate ai rischi ambientali, sia alla povertà energetica che ormai si è manifestata come una vera e propria emergenza sociale.

La seguente proposta di legge, mediante l'introduzione del Reddito energetico regionale, intende proseguire e potenziare il percorso di sensibilizzazione regionale verso le politiche energetiche ecologiche avviato con la legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).

La proposta, infatti, ha come obiettivo il potenziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili, attraverso la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili in favore, prioritariamente, di utenti in condizioni di disagio socioeconomico, di categorie svantaggiate come giovani coppie, famiglie numerose, disabili e anziani.

L'introduzione del Reddito energetico porterebbe benefici alla comunità non solo in termini economici, ma contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi chiave fissati dall'Unione europea con il "Quadro 2030 per il clima e l'energia".

Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima definitivo pubblicato 21 Gennaio 2021 e inviato alla Commissione europea, infatti, fissa quali obiettivi al 2030: la riduzione almeno del 33% delle emissioni di gas a effetto serra; l'incremento almeno del 30% della quota di energia rinnovabile con un aumento del 1,3% annuo nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento; un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica.

Il Governo Italiano, con il *Piano di Ripresa e Resilienza* (PNRR), ha destinato una parte consistente delle risorse disponibili, pari a circa il 30% del totale, al macro-settore della rivoluzione verde e della transizione ecologica.

Da ultimo, il d.l. 17/2022, conv. in l. 51/2022, introduce ulteriori impulsi verso l'incremento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Il Comune di Porto Torres, in Provincia di Sassari, ha avviato per la prima volta la sperimentazione di un provvedimento amministrativo istitutivo del reddito energetico ed è stato stimato che

l'installazione dell'impianto fotovoltaico consentirà alle famiglie che si trovano in stato di indigenza, individuate tramite bando, di risparmiare mediamente circa 200 euro l'anno sulla bolletta elettrica.

La regione Puglia, sotto il profilo legislativo, è stata pioniera in questo ambito, avendo approvato, già nel 2019, la legge di riferimento (l.r. 42/2019), dimostrando lungimiranza nell'adozione di una norma che può essere un efficace strumento di contrasto e lotta alla povertà energetica, di coesione economico-sociale ma soprattutto di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare con conseguenze positive sul clima e alla lotta ai cambiamenti climatici. Sul suo esempio altre Regioni, come Toscana, Piemonte, Lazio, Basilicata, hanno presentato, in tale ambito, proposte di legge che stanno seguendo l'ordinario iter di approvazione.

Entrando nel merito, la presente proposta di legge prevede un sistema che permette alle famiglie di autoprodurre energia, abbattendo i costi delle bollette e riducendo l'impatto ambientale; l'energia non consumata viene poi immessa in rete ottenendo dei ricavi in un sistema che si autoalimenta.

Il contributo a fondo perduto è previsto nella misura massima di 6.000 euro, per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di un impianto per utenza domestica, singola o in condominio, installato sui lastrici di copertura delle abitazioni in proprietà o uso esclusivo ovvero nelle aree condominiali, collegati alla rete di distribuzione mediante il servizio di scambio sul posto, disciplinato con una apposita convenzione stipulata con un gestore del servizio.

Si prevede che i nuclei beneficiari usufruiscano gratuitamente della energia autoprodotta, che la quota in eccesso venga immessa in rete, a seguito dell'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta con il Gestore dei servizi energetici (GSE), società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, e che i proventi siano ceduti alla Regione e vincolati al finanziamento del reddito energetico, creando un circuito virtuoso.

Nel dettaglio, la proposta è costituita da 10 articoli che disciplinano i seguenti aspetti:

articolo 1: definisce l'oggetto della proposta che si inserisce nel contesto dell'attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e produzione di energia "pulita";

articolo 2: indica le finalità della norma che vanno nella direzione della promozione economico-sociale, della valorizzazione dell'ambiente e dello sviluppo territoriale;

articolo 3: istituisce il reddito energetico regionale quale strumento di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

articolo 4: detta i principi generali di funzionamento della norma;

articolo 5: specifica tipologie e entità di contributi previsti per le diverse categorie di installazione e dispone obblighi e divieti per i beneficiari. Prevede il controllo, da parte della Regione, sugli interventi realizzati e la stipula di un protocollo di intesa tra la Regione e il Gestore dei servizi energetici;

articolo 6: individua le categorie dei beneficiari del contributo, indicando i requisiti di precedenza che devono essere rispettati nell'attribuzione dei punteggi;

articolo 7: disciplina il contenuto del regolamento di attuazione della legge emanato dalla Giunta regionale;

articolo 8: contiene la clausola valutativa;

articolo 9: quantifica gli oneri finanziari;

articolo 10: reca la formula d'urgenza.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale Istituzione e disciplina del Reddito energetico regionale

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che disciplina le finalità della proposta	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che definisce l'istituzione del reddito energetico regionale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che detta o principi generali di funzionamento della norma	//	//	0
Art. 5	Norma che prevede costi per il finanziamento dei contributi erogabili (comma 1) e del servizio di controllo da parte della Regione sugli impianti realizzati (comma 7)	I	A	1.350.000,00 (comma 1) 150.000 (comma 7)
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che individua i beneficiari	//	//	0

Art. 7	Disciplina il regolamento di attuazione e non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	0
Art. 8	Introduce la clausola valutativa e non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	0
Art. 9	Reca la norma finanziaria con la quantificazione degli oneri prodotti	//	//	1.500.000
Art. 10	Reca la clausola dell'entrata in vigore e non comporta oneri sul bilancio regionale	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto per consentire l'installazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni private, favorendo le fasce di popolazione più svantaggiate senza escludere, tuttavia, un potenziale coinvolgimento dell'intera popolazione residente.

Si assume come base un contributo a fondo perduto è di massimo 6.000 euro, per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di un impianto per utenza domestica, singola o in condominio, installato sui lastrici di copertura delle abitazioni in proprietà o uso esclusivo ovvero nelle aree condominiali, collegati alla rete di distribuzione mediante il servizio di scambio sul posto, disciplinato con una apposita convenzione stipulata con il gestore del servizio.

La norma finanziaria per l'esercizio finanziario 2022 prevede l'impegno della somma di 1.350.000,00 euro per il finanziamento del reddito energetico regionale, ovvero per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b).

Ipotizzando un ammontare medio dei contributi erogati dalla regione tra i 3.500 e i 4000 euro, cifra calcolata prendendo in considerazione il costo medio per la realizzazione di ciascun impianto, è possibile stimare che la spesa autorizzata possa finanziare l'installazione di circa 360 nuovi impianti.

Considerando, quindi, l'installazione di circa 360 impianti in sede di prima applicazione della legge, si prevede che per coprire i costi di cui all'articolo 5, comma 7, sarà necessaria una cifra complessiva di 150.000 euro, calcolata assumendo una spesa di circa 485, quale costo medio necessario per la realizzazione unitaria degli impianti di controllo da remoto, previsti dall'articolo 5, comma 3, lett. c).

La proposta prevede altresì una fonte di entrata, alimentata dalle risorse finanziarie derivanti dalla cessione alla regione dei crediti maturati dai beneficiari dei contributi regionali nei confronti del gestore dei servizi energetici a seguito del servizio di scambio sul posto dell'energia prodotta. Entrata destinata ad alimentare il finanziamento del reddito energetico regionale, a partire dall'anno successivo alla maturazione dei crediti nei confronti del gestore dei servizi energetici.

Si può ipotizzare, quindi, che dal primo anno successivo alla realizzazione e messa in opera degli impianti, la Regione potrebbe godere di un credito medio di circa 250,00 euro a impianto, con una conseguente entrata di circa 90.000 euro per il primo anno e crescente per gli anni successivi, per

un importo proporzionale al numero degli ulteriori impianti realizzati e finanziati con le risorse autonomamente prodotte dai nuovi impianti, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della proposta.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
missione U.02.03, capitolo U0700110101	1.500.000	//	//	1.500.000
missione 17, programma 17.03 (di nuova istituzione)	//	90.000	96.000	186.000
Totale	1.500.000	//	//	1.686.000

Proposta di legge:

“Istituzione e disciplina del Reddito energetico regionale”

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, regola principi e modalità per l’istituzione del Reddito energetico regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Con l’istituzione del Reddito energetico regionale, la Regione Calabria intende:

- a) promuovere la coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- b) valorizzare l’ambiente, attraverso il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili;
- c) favorire lo sviluppo economico del territorio, tramite il diffuso miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili serviti.

Art. 3

(Istituzione del Reddito energetico regionale)

1. La Regione Calabria istituisce il Reddito energetico regionale, strumento per la promozione della progressiva diffusione delle fonti di energia a basso impatto ambientale, attraverso la previsione di contributi per l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per utenze residenziali domestiche o condominiali.

Art. 4

(Principi generali)

- 1. Il Reddito energetico regionale sostiene l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 6.
- 2. I beneficiari hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti.

3. Pena la decadenza dal beneficio, il beneficiario sottoscrive una convenzione con il Gestore dei servizi elettrici SpA (GSE) per l'attivazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Il beneficiario cede alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento del Reddito energetico regionale i corrispettivi, contributi, rimborsi o somme comunque attribuiti agli utenti in forza del servizio di scambio sul posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4. La Regione, a seguito di apposito avviso redatto secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 7, predispone l'elenco degli operatori economici abilitati a effettuare gli interventi di installazione degli impianti di cui alla presente legge. Tale elenco è periodicamente aggiornato ai sensi del citato regolamento.

Art. 5

(Tipologia di contributi e principi attuativi)

1. Nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio regionale annuale e pluriennale, la Regione concede:

a) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000,00 euro, per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o micro-eolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l'acquisto e l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000,00 euro, per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici o micro-eolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. In caso di previsione di sistemi di accumulo, può essere erogato un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 8.500,00 euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 copre le spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese pratiche amministrative e relativi costi. Sono a carico dei beneficiari le spese di esercizio, l'eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri correlati ai casi di decadenza dal beneficio.

3. Il beneficiario e l'installatore dell'impianto assicurano le migliori condizioni di esercizio degli impianti, per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabili, e, a tal fine:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono garantiti da apposita fideiussione assicurativa che garantisce l'intero periodo di vita dell'impianto e da contratto di manutenzione, entrambi previsti all'atto della presentazione dell'istanza;

b) gli impianti sono dotati di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto.

4. E' fatto divieto al beneficiario di alienare o dismettere l'impianto, per tutto il periodo di vita utile dalla connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, pena la revoca del contributo concesso.

5. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, l'avente

causa si impegna con atto scritto a mantenere in esercizio l'impianto per la durata prevista. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvede a trasmettere al dipartimento regionale competente l'atto di concessione in cui risulti evidenziato il suddetto vincolo.

6. Nei casi di utilizzazione parziale dell'impianto è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario della misura pro quota per il periodo di mancato impegno.

7. I servizi di controllo e la raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte del dipartimento regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, eventualmente svolte con il supporto del GSE, e con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente dichiara di consentire il libero accesso all'impianto al personale della Regione Calabria o da essa delegato.

8. La Regione Calabria e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientamento energetico.

Art. 6

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari del Reddito energetico regionale i residenti in uno dei comuni della Regione Calabria che appartengono a una delle seguenti categorie:

a) clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;

b) clienti finali e titolari di punti di consegna dell'energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso, ai sensi dell'articolo 1122-bis, del codice civile, l'installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora per la realizzazione dell'intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato allega alla domanda copia della comunicazione inviata all'amministratore con l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell'assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui al medesimo articolo 1122-bis, c.c.;

c) condomini, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

2. Le richieste di accesso al beneficio, presentate con le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, sono istruite dal dipartimento regionale competente, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo l'ordine temporale di presentazione e sono ammesse se conseguono un punteggio minimo attribuito sulla base dei requisiti di valutazione definiti dal citato regolamento di cui all'articolo 7.

3. Per le categorie di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento di cui all'articolo 7, nella previsione dei requisiti di valutazione dei beneficiari, attribuisce la precedenza a:

a) nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico valutate sulla base del valore dell'indicatore ISEE;

b) nuclei familiari composti da cinque o più componenti, giovani coppie e nuclei familiari formati da anziani che abbiano superato il sessantacinquesimo anno d'età e nuclei familiari con più di due figli minori;

c) nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuti secondo la normativa vigente.

4. Per la categoria di cui al comma 1, lettera c), la valutazione tiene conto del numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.

5. Per le categorie di cui al comma 1, ulteriore punteggio è attribuito a favore degli utenti che certificano la realizzazione di interventi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente sui tetti.

6. Sono esclusi dalla misura gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non garantiscono sufficienti condizioni di producibilità dell'impianto o un costo per kw installato superiore ai valori soglia. Il regolamento di cui all'articolo 7 definisce il valore minimo di producibilità dell'impianto e i valori soglia.

7. La selezione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie, promosse dalla Regione con la pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria e per i quali viene assicurata ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Sulla base dei principi di cui alla presente legge, con apposito regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro 45 giorni dalla richiesta, sono stabilite le modalità e i criteri accesso al Reddito energetico regionale. Il regolamento disciplina e individua, in particolare:

a) i requisiti degli operatori economici che chiedono di essere inseriti nell'elenco degli operatori abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e la periodicità di aggiornamento del citato elenco;

b) i requisiti e le caratteristiche delle categorie di beneficiari di cui all'articolo 6;

c) i requisiti minimi e le caratteristiche degli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie e le garanzie previste per moduli fotovoltaici, inverter, eventuali collettori termici o generatori micro-eolico installati;

d) le modalità di presentazione delle domande di assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

e) le modalità di istruttoria delle domande e i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata;

f) le modalità di attivazione del meccanismo di scambio sul posto;

g) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio e la quantificazione degli oneri correlati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì, i rapporti tra la Regione, il GSE e i beneficiari. In particolare, i soggetti beneficiari concludono convenzioni con:

a) la Regione, per la definizione degli obblighi assunti dal beneficiario ai fini della cessione alla regione medesima degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto;

b) il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della misura del Reddito energetico regionale. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

a) interventi attuati e risultati della loro implementazione, con indicazione di strumenti e modalità applicative;

b) tempi dei procedimenti, risorse stanziare e utilizzate, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

c) numero dei soggetti beneficiari;

d) totale dell'energia elettrica prodotta dagli impianti installati presso i soggetti beneficiari e immessa in rete e l'ammontare dei crediti complessivamente maturati dalla Regione nei confronti del GSE in ragione del servizio di scambio sul posto.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute all'articolo 5, commi 1 e 7, si provvede, nella misura di 1.500.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2022, nell'ambito della missione nell'ambito della missione U.17, programma U.17.02 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) titolo 2.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità del bilancio, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione, nonché mediante le somme introitate dalla Regione per effetto degli atti di cessione dei crediti rilasciati a favore della Regione dai beneficiari, le vincolate entrate regionali di parte corrente corrispondenti agli importi dei contributi in conto scambio e le eventuali liquidate eccedenze conseguenti al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, entrambi come determinati ai sensi dell'articolo 8.1 del Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto e ss.mm.ii. (TISP), adottato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione 570/2012, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche), introitati al capitolo di entrata di nuova istituzione denominato "Reddito energetico regionale, proventi ceduti dai cittadini in ragione del servizio di scambio sul posto" collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito della missione 17, programma 17.03 denominato "Trasferimenti in conto capitale a imprese per l'attuazione del Reddito energetico regionale".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.